CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio

Seduta del 21 dicembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio stabilite dal testo unico delle leggi sanitarie (tabelle n. 3 e n. 6), approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono rimaste immutate da quell'epoca. Esse, pertanto, in rapporto alla svalutazione monetaria seguita per effetto degli eventi bellici, risultano ora talmente esigue che il relativo gettito copre appena le spese necessarie per la riscossione.

Al fine di aggiornare le aliquote di che trattasi, in analogia a quanto è stato disposto per tutti gli altri tributi, con il presente disegno di legge si provvede ad elevare le tasse di ispezione in parola nella misura di 25 volte quella vigente.

Per quanto più particolarmente concerne la tassa d'ispezione delle farmacie, si è ravvisato l'opportunità – analogamente a quanto è stato stabilito con il regio decreto legge 21 giugno 1942, n. 696, per la tassa di concessione governativa dovuta per l'apertura delle farmacie – di commisurarla non alla popolazione del comune, ma a quella del centro abitato (frazione o borgata) nel quale la farmacia è gestita.

Inoltre, in conformità di quanto previsto nella citata legge n. 696 per i comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, si è ritenuto opportuno stabilire una nuova aliquota (lire 7.000) della tassa anzidetta, ai fini di una maggiore gradualità.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le tabelle n. 3 e n. 6, allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie

e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA N. 3.

TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE
(*articoli 108, 128* e *145*).

I. – Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti	L.	625
II. – Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti	»	625
III. – Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti	»	1.000
IV. – Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti	»	1.000
V. – Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti	»	2.000
VI. – Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti	»	5.000
VII. – Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti	»	7.000

N. B. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

TABELLA N. 6.

TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
(*articolo 196*).

a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta	L.	5.000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta	»	2.000

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie *a*) e *b*) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.